



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9

Via di Sotto, 56 – 65125 – Pescara (PE)

Tel. 085 413255 - Fax 085 4154991 Codice fiscale 91116960682

Codice Scuola PEIC83700V e-mail: PEIC83700V@istruzione.it Posta certificata: - PEIC83700V@pec.istruzione.it

Sito web www.ic9pescara.gov.it



Prot. n°1197/C37

Pescara, 13/02/2017

REGOLAMENTO PER VISITE GUIDATE,

USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE.

Riferimenti normativi

DM. n.44 del 01/02/2001

D.L.vo. 297 del 16/04/1994:

DM. 295/1999

C.M n. 291/1992

CM. n. 623/1996

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02

Codice Civile art. 2047 e 2048;

Legge 1 luglio 1980 n. 312. Art. 61

C.M. n. 674 del 3.02.2016

ART. 1 Si precisa che, in merito ad ogni iniziativa inerente quanto oggetto del presente Regolamento, verranno seguite le seguenti definizioni:

- a) uscita didattica = visita effettuata all'esterno della scuola durante l'arco dell'orario scolastico giornaliero;
- b) visita guidata = visita effettuata all'esterno della scuola della durata di n° 1 giorno, oltre l'orario scolastico;
- c) viaggio d'istruzione = viaggio effettuato all'esterno della scuola della durata di più giorni.

Con il termine VIAGGI si conviene di riferirsi indifferentemente a tutte le tipologie di attività appena indicate.

ART. 2 La finalità dei viaggi suindicati è di integrazione alla normale attività didattica della scuola. Pertanto ciascuna tipologia di viaggio deve essere inserita nella programmazione dell'attività dell'Istituto, deliberata dal Consiglio di Classe ed approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

ART. 3 Il docente è libero di partecipare quale accompagnatore ai viaggi.

ART. 4

- a) Gli accompagnatori sono individuati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare la classe che effettua il viaggio. Eccezionalmente si potrà fare ricorso ad altri docenti, purché abbiano diretta conoscenza della classe.
- b) Considerata la valenza didattica, formativa ed educativa dei viaggi di istruzione, è preferibile che gli accompagnatori siano docenti delle materie attinenti alle finalità del viaggio. Per i viaggi all'estero è opportuno che i docenti accompagnatori, o almeno uno di essi, possieda conoscenza della lingua del Paese da visitare o almeno di una lingua veicolare, abitualmente utilizzata nello stesso.
- c) I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di vigilanza sugli alunni (art. 2047-2048c.c), curano il regolare svolgimento delle iniziative e del relativo programma, anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con la famiglia dello studente.
- d) Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da evitare che uno stesso docente partecipi a più viaggi di istruzione nel corso dell'anno.
- e) Durante ogni viaggio è prevista la presenza di uno o più docenti con funzione di capogruppo/i, cui è affidata la verifica generale dell'attuazione del programma previsto, nonché l'adempimento degli

obblighi contrattuali da parte dell'Agenzia, il controllo degli effettivi partecipanti e la firma dei documenti di viaggio (voucher, carta d'imbarco ecc.).

- f) I capigruppo comunicano immediatamente all'Agenzia e al D.S. eventuali contestazioni circa il pullman, la sistemazione alberghiera, i pasti, in modo che l'Istituto possa intervenire tempestivamente per la risoluzione del problema e/o formalizzare i presupposti per avviare il contenzioso con l'Agenzia.
- g) Entro 5 giorni dallo svolgimento del viaggio i capigruppo presentano al Dirigente Scolastico una relazione sull'attuazione del viaggio.

ART. 5 Tali iniziative non devono determinare, per un eccessivo onere economico, motivo di disagio per le famiglie e di discriminazione per gli studenti. La partecipazione delle classi ai viaggi deve riguardare possibilmente la maggioranza degli alunni delle classi coinvolte, anche allo scopo di evitare discontinuità nella frequenza delle lezioni.

Gli studenti che non partecipano a tali viaggi sono tenuti a frequentare le lezioni, anche se all'occorrenza saranno interessati da attività di studio e ricerca da svolgere in biblioteca, sotto la sorveglianza di personale scolastico.

ART. 6 Nel caso di viaggi che interessino più classi contemporaneamente e/o di viaggi finalizzati a specifiche attività della scuola (stage, concorsi, gare, premiazioni, manifestazioni, ecc.) il vincolo indicato all'ART. 5 non è da considerarsi ostativo. Ugualmente dicasi nel caso di viaggi che coinvolgano più scuole, sempre che venga garantita ogni misura di tutela (accompagnamento e sorveglianza) per gli alunni partecipanti. In tal caso, il numero e la scelta dei docenti accompagnatori sarà concordata con le altre scuole, in rapporto al numero di alunni partecipanti

ART. 7 La durata dei viaggi d'istruzione non può superare max 3 giorni. Ciascuna classe nel complesso non può utilizzare più di DIECI giorni nell'anno scolastico per viaggi. Queste iniziative non possono assolutamente essere realizzate negli ultimi 30 giorni di lezione. Deve

inoltre essere evitata la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione. I Viaggi d'Istruzione possono essere effettuati con mezzo idoneo di trasporto (bus, treno, aereo, nave).

ART. 8 Gli alunni partecipanti devono consegnare il consenso scritto dell'esercente la patria potestà familiare e l'importo richiesto dalla scuola, in mancanza dei quali non possono partecipare al viaggio. Ulteriore condizione per la partecipazione a viaggi è il versamento del contributo volontario annuale alla scuola, in quanto ciò include la copertura assicurativa obbligatoria Rc ed infortuni. Ugualmente dicasi per i docenti che per poter accompagnare gli alunni devono esser coperti da polizza assicurativa RC ed infortuni, ed a tal fine possono utilizzare l'assicurazione stipulata dalla scuola. I docenti accompagnatori sono tenuti a segnalare tempestivamente alla scuola eventuali assenze di alunni al momento della partenza.

Per consentire un normale svolgimento delle lezioni il giorno successivo al viaggio, è obbligatorio il rientro entro le ore 23,00.

ART. 9 Il tempo dedicato allo svolgimento del viaggio d'istruzione è da intendersi per gli alunni partecipanti equiparato alla frequenza scolastica.

ART. 10 Di norma entro il mese di ottobre i Consigli di Classe devono presentare in Presidenza le proposte relative all'anno scolastico di riferimento, nelle quali devono specificare dettagliatamente:

- Le finalità e le motivazioni didattiche dell'iniziativa, le modalità con cui intendono preparare gli alunni per un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati, le modalità di verifica dell'attività svolta;
- L'itinerario (si consiglia di indicare con chiarezza sia il tragitto, sia i diversi luoghi che si intendono visitare);
- La data presumibile;
- Il mezzo di trasporto ritenuto più opportuno;
- La durata del viaggio;
- L'indicazione dei nominativi dei docenti accompagnatori, sulla base del rapporto docente-alunni pari a 1:15 e 1:2 sugli

sulla base del rapporto docente-alunni pari a 1:15 e 1:2 sugli alunni disabili, salvo diverse determinazioni in rapporto alle situazioni specifiche;

- L'indicazione dei nominativi di almeno n. 2 docenti sostituiti;
- Il numero del verbale del Consiglio di Classe di riferimento.

Ulteriori elementi saranno richiesti successivamente al Coordinatore di classe.

ART. 11 Non sono assolutamente consentite uscite, visite e/o viaggi d'istruzione di classi che non abbiano gli accompagnatori fra i docenti del proprio Consiglio di Classe.

Al fine di evitare disservizi scolastici, ogni docente può partecipare, di norma a viaggi per un massimo di 10 gg. per ogni anno scolastico.

Art. 12 Per i viaggi all'estero è richiesta la presenza di almeno n° 2 docenti accompagnatori, anche in caso di un piccolo gruppo (minimo n°15 alunni).

ART. 13 I Viaggi di istruzione si svolgeranno rispettando il seguente schema:

CLASSE	TIPOLOGIA
Classi Scuole Primarie	Uscita didattica/Visita guidata
Classi Scuola Secondaria Primo Grado	Uscita didattica/Visita guidata/Viaggio d'istruzione – Max 3 giorni preferibilmente in Italia

ART. 14 Gli insegnanti, in materia di responsabilità, sono soggetti all'art. 2047 c.c. integrato dall'art. 61 della Legge n. 312/80; si ricorda inoltre la circolare n. 291 del 4/10/1992.

ART. 15 E' consentita, in via eccezionale ed in situazioni motivate, a giudizio insindacabile del Consiglio d'Istituto, la partecipazione dei genitori degli alunni, purchè compatibile con le esigenze organizzative e, naturalmente, senza aggravio di spesa per la scuola. E' richiesta in tal caso la dichiarazione di esonero da responsabilità per l'Istituzione Scolastica.

ART. 16 Il Consiglio d'Istituto si riserva di privilegiare i viaggi che, a pari valenza didattica, comportino il minor onere.

ART. 17 Sarà compito del Collegio dei docenti:

Nominare un referente e/o una Commissione con l'incarico di ricevere le proposte dai consigli di classe; controllarne la completezza; coordinare il piano annuale dei viaggi d'istruzione, visite, uscite nel rispetto del presente regolamento; di seguirne l'iter organizzativo.

ART.18 Per l'effettuazione di visite guidate o uscite didattiche, entro l'orario di lezioni o della giornata, utilizzando i servizi pubblici (treno o pullman), è sufficiente la delibera del consiglio della classe interessata e/o l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. In tal caso è richiesta di norma l'adesione della totalità degli alunni.

ART. 19 Le gratuità vengono assegnate ai docenti accompagnatori. La scuola, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può istituire un fondo per venire incontro alle necessità degli alunni in difficoltà economiche.

Approvato in data 13/02/2017



F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Elisa GIANSAnte)

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

(sig.ra Sonia RAPINO)